

Si pone in primo piano il “decreto liberalizzazioni” approvato dal Governo il 20.01.2012:

All'art. 9 del decreto (*disposizioni sulle professioni regolamentate*), viene sancita l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico (sia nei massimi che nei minimi). Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista viene determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante.

Si evidenzia poi che il compenso per le prestazioni professionali viene pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

In pratica va fatto un preventivo scritto (anche se al momento della pubblicazione del decreto si è modificato tale punto nel senso che *se il cliente richiede il preventivo scritto*), laddove però la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita in modo onnicomprensivo. La violazione di quanto appena detto, costituisce illecito disciplinare del professionista.

Karl Pfeifer